



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Ufficio Relazioni Sindacali

Roma, 11 4 MAG. 2007

Al S.A.P.A.F.
Via A.Valenziani, 5
00187 ROMA

Alla Federazione Nazionale
U.G.L./C.F.S.

SEDE

Alla C.I.S.L./C.F.S.
Via Lancisi, 25
00161 ROMA

Alla U.I.L./C.F.S.
Via dell'Artigianato, 22
28100 NOVARA

Alla Fe.Si.Fo. SAPeCoFS-CISAL.
Alla C.G.I.L./C.F.S.
AI DIR.FOR.
LORO SEDI

Prot. n. 990
Allegati: 1

OGGETTO: Indennità di compensazione. Art. 16, comma 3. del d.P.R. n. 164/2002.-

Si trasmette, per necessaria conoscenza, alle OO.SS. in indirizzo, la nota n. 716/V del 9 maggio 2007 della Segreteria del Capo del Corpo, relativa all'argomento in oggetto specificato.


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Giuseppe Paoletta



*Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali*
CORPO FORESTALE DELLO STATO
Ispettorato Generale
Segreteria

Roma, 9 MAG. 2007



Alla Direzione della Scuola del C.F.S.

Ai Comandi regionali del C.F.S.

Al Servizio III - Divisione 11[^]

LORO SEDI

Prot. n. *716/M*, pos.
All. :

OGGETTO : Indennità di compensazione. Art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002

e, p.c., all'Ufficio relazioni sindacali
SEDE

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 2002-2005, "fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di €5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero".

La *ratio* della norma va individuata nella circostanza che la disposizione di servizio dev'essere connessa ad esigenze tali da non consentire, nell'arco della settimana, il riposo settimanale risultante dall'orario di lavoro e da configurare un impiego aggiuntivo del dipendente rispetto all'orario d'obbligo già effettuato, recuperabile entro i successivi trenta giorni.

Tale circostanza si concretizza quando l'impiego viene ordinato nei giorni di riposo settimanale, festivo infrasettimanale, di recupero per servizio e nella giornata di sabato, qualora l'orario di lavoro del dipendente sia articolato su cinque giornate settimanali.

La norma ha, quindi, l'obiettivo di compensare al dipendente il disagio di non aver potuto godere della prevista giornata di riposo a causa di imprevedibili ed inderogabili esigenze di servizio.

Per quanto sopra esposto, sarà cura di codesti Uffici provvedere all'attribuzione dell'indennità in parola, qualora l'ordine di servizio ricadente in una delle giornate sopra indicate venga inoltrato al dipendente con un preavviso non superiore a sette giorni.

Assicurare esatto adempimento.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

